



RETE ITALIANA
PACE E DISARMO



III Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica

Disegno di legge n. 855 (modifiche legge 185/90 su controllo import-export materiali di armamento)



Senato della Repubblica

Proposte di emendamento al testo in discussione

Emendamenti all'articolo 1 così come proposto dal disegno di legge 855

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (*Indirizzi generali*) – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*.

4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento **con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge**»;

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6 dandone tempestiva informazione al Parlamento e, **annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge**

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26 comma 2 lettera a e b della legge 29 agosto 2014, n. 125).

La seguente lettera dell'articolo 1 del DDL deve essere integralmente cancellata dal disegno di legge (proponiamo che non si facciano queste modifiche):

e) all'articolo 20:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «180 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

2) al comma 2, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

Nella seguente lettera dell'articolo 1 del DDL deve essere modificata come di seguito, cancellando alcune proposte di abrogazione:

h) gli articoli 7, comma 3, 7-*ter*, ~~8 e 13~~, ~~comma 4~~, sono abrogati.

In particolare chiediamo che l'Articolo 8 non si abrogato perché in tal modo verrebbe abolito l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento presso la Presidenza del Consiglio che non solo è responsabile del coordinamento sulla redazione complessiva della Relazione annuale al Parlamento, ma è l'unico che potrebbe - a norma di legge - avanzare al CISD pareri, informazioni e proposte in attuazione all'Articolo 1 comma 3 della legge: "3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa". Senza tale ufficio nessun organo amministrativo sarebbe investito di questa funzione, e di conseguenza una parte della legge rimarrebbe lettera morta.

Aggiunte all'articolo 1 del disegno di legge 855

Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

xy) All'articolo 1 comma 6 si introduca la lettera f) con il seguente testo:

« f) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty) ratificato dall'Italia con legge n. 118 del 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013) ed entrato in vigore il 25 dicembre 2014 »;

yz) All'articolo 1 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente::

«12 La Relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 della presente legge deve riportare gli elenchi: dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; dei Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, (oggi legge 29 agosto 2014, n. 125) destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese »;

zk) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - *(Relazione al Parlamento)* - 1. Il Presidente del consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità, valori monetari e Paesi destinatari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone, con esplicitazione del numero della Autorizzazione MAE (Maeci), gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle

autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3. »;